



COMUNE DI BELLUNO
Piazza Duomo, 1 - 32100 Belluno
C.F. 00132550252 - P. IVA 00132550252



Settore Manutenzioni Urbanistica Edilizia
Ufficio Urbanistica Edilizia

VARIANTE URBANISTICA

alle

Norme Tecniche Attuazione del P.R.G.

ai sensi dell'art. 50, comma 4 lett. l)
della L.R. 27.06.1985 n.61

RELATIVA ALLA ZONA DI MODERATA PERICOLOSITA'
GEOLOGICA P.1
DEL COL CAVALIER

VARIANTE CITTÀ E CENTRI FRAZIONALI
ART. 8.6 E ART. 8.6 BIS
VARIANTE TERRITORIO RURALE
ART. 7-39 PUNTO 2.17 E PUNTO 2.17 BIS

**Variante adottata con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 37 del 17/06/2013**

**Variante approvata con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 31 del 30/06/2014**

Giugno 2013	Il Dirigente arch. Carlo Erranti	Il Funzionario p.e. Giuseppe Casagrande
Aggiornamento Luglio 2014 Recepimento prescrizioni delibera Consiliare n. 31 del 30/06/2014	Il Dirigente ing. Lucio Lussu	Il Funzionario p.e. Giuseppe Casagrande <i>(documento firmato digitalmente)</i>

1) Vigenti Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.

Per le “**Zone con massima penalità ai fini edificatori**” le vigenti Norme Tecniche di Attuazione, sia della Variante Città e Centri Frazionali, sia della Variante al Territorio Rurale, riportano il medesimo testo:

Variante Città e Centri Frazionali

art. 8.6 Zone con massima penalità ai fini edificatori -

La loro delimitazione fa riferimento agli studi geologici su cui si basa la presente variante. Sono comprese in queste aree le zone di competenza fluviale, afferenti al Piave o agli altri corsi d'acqua, nonché i terreni sottoposti a pericolo di frana o instabili.

In dette zone è vietata l'edificazione per l'esistenza di condizioni oggettive di pericolosità legata alle caratteristiche geologiche dei terreni o alla loro esondabilità.

Variante Territorio Rurale

art. 7-39 punto 2.17 Zone con massima penalità ai fini edificatori -

La loro delimitazione fa riferimento agli studi geologici su cui si basa la presente variante. Sono comprese in queste aree le zone di competenza fluviale, afferenti al Piave o agli altri corsi d'acqua, nonché i terreni sottoposti a pericolo di frana o instabili.

In dette zone è vietata l'edificazione per l'esistenza di condizioni oggettive di pericolosità legata alle caratteristiche geologiche dei terreni o alla loro esondabilità.

2) Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta Bacchiglione

PREMESSE

Il primo Piano Stralcio dell'assetto Idrogeologico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta Bacchiglione è stato adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico con delibera n. 1 del 03.03.2004, e successivamente adottata la prima Variante con deliberazione n. 4 del 19.06.2007.

A tale Piano il Comune di Belluno aveva inviato osservazioni con nota n. 47414 del 31.12.2004, riguardanti la perimetrazione delle aree relative alla pericolosità idraulica, in quanto nella tav. 4 del P.A.I. non veniva riportato l'intero bacino del Piave, e la mancata cartografia per alcune parti del territorio comunale, nonché la riduzione dei gradi di pericolosità per parte della zona di Lambioi e della zona di Borgo Piave alla confluenza dell'Ardo nel Piave.

A seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nell'autunno 2010, il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con nota del 17.11.2010 ha riavviato le procedure di approvazione del P.A.I. e la G.R.V. con deliberazione n. 3475 del 30.12.2010 ha indetto le Conferenze Programmatiche e di presa d'atto del parere istruttorio sulle osservazioni.

Successivamente la Regione del Veneto, Direzione Difesa del Suolo, con nota datata 11.02.2011 ha convocato le Conferenze Programmatiche.

PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO ADOTTATO IL 09.11.2012

Le succitate proposte iniziali del Piano adottate nel 2004 e nel 2007 sono state modificate ed integrate, anche a seguito dell'esito delle Conferenze Programmatiche del 2011, pervenendo ad un nuovo Piano che è stato adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico con la deliberazione n. 3 del 09.11.2012. Il provvedimento è stato pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 280 del 30.11.2012 ed è entrato in vigore il giorno successivo, ossia il 01.12.2012.

Da tale data il Piano è vigente a tutti gli effetti (e non solo con le misure di salvaguardia) interessando – pur nei vari livelli - ogni attività sui territori ricompresi nei limiti delle aree individuate a pericolosità o rischio idraulico, geologico e valanghivo.

Da un primo sommario esame, risultano confermati i siti di Lambioi e di Borgo Piave per le note questioni idrauliche (zone P2 pericolosità media e P3 pericolosità elevata – piana bassa Lambioi) **mentre è stato allargato all'intera zona del Col Cavalier il limite di pericolosità geologica moderata (P1).**

NORME DI ATTUAZIONE DEL P.A.I. - ESTRATTO RELATIVO ALLA ZONA P1

Art. 12

Disciplina degli Interventi nelle aree classificate a pericolosità moderata P1

La pianificazione urbanistica e territoriale disciplina l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del presente Piano conformandosi allo stesso.

3) Variante Urbanistica al P.R.G. e alle Norme Tecniche di Attuazione

PREMESSE

Come precisato, il P.A.I. dal 01.12.2012 è vigente a tutti gli effetti, interessando ogni attività sui territori rientranti nei limiti delle aree individuate a pericolosità o rischio idraulico, geologico e valanghivo e prevalendo sulle previsioni del P.R.G., dei Piani Attuativi e di ogni altro Strumento Urbanistico, come dispone l'art. 8 - *Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica, valanghiva e per le zone di attenzione delle relative Norme Tecniche di Attuazione*, di cui si riportano i primi due commi:

- 1. Le Amministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni, permessi di costruire od equivalenti, previsti dalle norme vigenti, in contrasto con il Piano.*
- 2. Possono essere portati a conclusione tutti i piani e gli interventi i cui provvedimenti di approvazione, autorizzazione, concessione, permessi di costruire od equivalenti previsti dalle norme vigenti, siano stati rilasciati prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta adozione del presente Piano, fatti salvi gli effetti delle misure di salvaguardia precedentemente in vigore.*

Il nuovo P.A.I. impone pertanto una attenta analisi di tutte le aree interessate e opportune valutazioni dei suoi effetti sulle previsioni del P.R.G., richiedendo di fatto di provvedere con i necessari adeguamenti e con i puntuali aggiornamenti ammessi dall'art. 6 - Aggiornamenti del Piano delle relative N.T.A. Stante la complessità e le

interazioni con le varie attività che tali adeguamenti comportano, si ritiene opportuno rinviare l'aggiornamento generale alla fase di redazione del nuovo Strumento di Pianificazione Territoriale (P.A.T.).

Considerando tuttavia che l'iter di approvazione di un nuovo strumento di pianificazione comporterà tempi non brevi, ragionevolmente nell'ordine di alcuni anni, risulta necessario nel frattempo disciplinare l'attività edilizia e gli interventi infrastrutturali sull'area del Col Cavalier, interessata dall'ampliamento della zona classificata a pericolosità moderata P1, e riferibile all'intero rilievo dalla via Sanfor sino alla via Col Cavalier.

Il vigente P.R.G. limita l'area sottoposta a vincolo di massima penalità ai fini edificatori sostanzialmente al versante nord verso il fiume Piave, in asse con l'incrocio delle vie Miari e Montegrappa, ricomprendendo in tale contesto parte dell'azonato B.RB C1 e per la maggior parte la zona Agricola con sottozone E1 e E2.

Richiamando quanto precisato al paragrafo 1) si rammenta che per le "Zone con massima penalità ai fini edificatori" le vigenti Norme Tecniche di Attuazione, sia della Variante Città e Centri Frazionali, sia della Variante al Territorio Rurale, riportano il medesimo testo, e vietano: *l'edificazione per l'esistenza di condizioni oggettive di pericolosità legata alle caratteristiche geologiche dei terreni o alla loro esondabilità.*

Attesa la specificità del P.A.I., che con puntuali indicazioni di pericolosità e criticità del territorio e con le correlate norme limita a vari livelli le attività di trasformazione e gli interventi infrastrutturali ed edilizi, emerge la sua prevalenza su ogni altra previsione degli Strumenti Urbanistici Comunali e Provinciali (P.T.R.C.), dovendosi pertanto questi ultimi allineare con le disposizioni da esso ricavabili.

Per il contesto del Col Cavalier le previsioni del vigente P.R.G. risultano incongruenti rispetto alla definizione di area secondo i criteri del P.A.I., come di seguito riportato:

- secondo il P.R.G. nell'area del versante nord risulta vietata l'edificazione, mentre la rimanente parte del rilievo è priva di limitazioni riguardo agli aspetti geologici. Entrambe le aree risultano attualmente interessate dalla presenza di edifici per la maggior parte residenziali;
- il P.A.I. classifica l'intero rilievo del Col Cavalier in zona a pericolosità geologica moderata (zona P.1), per la quale le norme non vietano né limitano l'edificazione o le altre attività di trasformazione del territorio, ma demandano alla *"pianificazione urbanistica e territoriale ... le nuove costruzioni, i mutamenti"* intendendo con ciò riferirsi sostanzialmente alla pianificazione comunale, ovvero ai P.R.G. o in attuazione ai Piani di Assetto del Territorio (P.A.T.).

Appare chiaro che a parità di classificazione del P.A.I., le vigenti previsioni del P.R.G. individuano una zona inedificabile ed una da disciplinare nuovamente, con due diverse identificazioni e tipologie di dissesto:

- la parte centrale del versante nord, con codice n. 0250348602 *"scivolamento rotazionale/transattivo"*
- la rimanente parte di maggior estensione, con codice n. 0250348601 *"DGPV"* acronimo di *"Deformazione Gravitativa Profonda di Versante"* o *"Dissesto Gravitativo Profondo di Versante"*.

In merito si evidenzia che quest'ultimo ambito coincide sostanzialmente con l'*"area di pericolosità geologica"* riportata nel vigente Piano Territoriale Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.).

INQUADRAMENTO GEOLOGICO – GEOMORFOLOGICO E IDROGEOLOGICO

Data la complessità e specificità dell'argomento è stata richiesta al geologo dott. Antonio

Toscano - che in R.T.P. con la geol. Daniela Viappani ha eseguito lo studio di "Microzonazione sismica del territorio comunale" di cui all'incarico dell'Amministrazione Comunale assunto con la determinazione dirigenziale n. 616 del 08.11.2012, comprensiva della redazione dei contenuti geologici per il P.A.T. - una relazione geologica inerente il contesto del Col Cavalier, alla luce delle nuove disposizioni del P.A.I.

Il Geologo ha redatto lo studio e in data 04.06.2012 ha depositato l'elaborato "**Inquadramento Geologico, Geomorfologico ed Idrogeologico**" relativo alla zona del Col Cavalier, contenente anche le indicazioni per l'aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.

Dopo accurati studi documentali e sopralluoghi, la relazione del dott. geol. Toscano si conclude con due diverse indicazioni:

a) Area della frana dell'anno 1882.

Tale area in sostanza si identifica con quella che il P.R.G. definisce quale "*Zona di massima penalità ai fini edificatori*" e che viene riportata in diverse cartografie tematiche ufficiali (carta Geomorfologica d'Italia, progetto I.F.F.I. dell'IS.P.R.A., carta Geomorfologica e dei Dissesti del P.R.G., Relazione geologica della Regione Veneto, carta della Microzonazione sismica).

In proposito il Geologo osserva che non sono mai state eseguite opere di consolidamento e di sistemazione idrogeologica, in *primis* opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali.

Pertanto, in mancanza di un adeguato studio geologico – geomorfologico di dettaglio supportato da specifiche indagini geognostiche – geotecniche e da un monitoraggio inclinometrico, non risulta possibile determinare le attuali condizioni di stabilità e il tipo di attività presente nell'area, ossia gli eventuali movimenti evolutivi della frana ancora presenti e l'effettiva geometria della frana nel sottosuolo (superficie di scorrimento).

Fino alla disponibilità delle suddette indagini, è consigliato far persistere il vincolo di inedificabilità data dalla previsione del P.R.G. e dalle relative N.T.A. riguardanti le "Zone con massima penalità ai fini edificatori".

Viene anche rammentata l'opportunità – *vista la presenza di edificato nell'area interessata* – di eseguire i lavori di sistemazione idrogeologica e regimazione delle acque meteoriche superficiali a tergo del cumulo di frana.

b) Area del Col Cavalier classificata dal P.A.I. come D.G.P.V.

Si tratta della nuova area delimitata dal P.A.I. esterna a quella riportata dal vigente P.R.G., analizzata nel precedente punto a).

Anche tale criticità territoriale viene riportata su alcune cartografie tematiche ufficiali (carta Geomorfologica d'Italia, progetto I.F.F.I., carta rischio geologico del P.A.I. e dell'A.D.B.), che classificano l'area con lo stesso elemento di dissesto franoso e più precisamente evidenziano la presenza di un Dissesto Gravitativo Profondo di Versante (D.G.P.V.)

Solo specifici studi di carattere geotecnico sismico e controlli-monitoraggi di tipo inclinometrico e tecniche interferometriche, da svolgere in un arco di tempo sufficientemente lungo e adeguato al tipo di movimento franoso classificato, potranno accertare l'effettiva forma e geometria della frana-dissesto compresa la superficie di riferimento, al fine di chiarire se tale fenomeno si possa ritenere oramai estinto-inattivo, oppure se persistano movimenti che possano far intuire una possibile attivazione.

Pertanto qualsiasi intervento edilizio e di trasformazione territoriale in tale zona dovrà essere preceduto da uno "studio geologico e geomorfologico" per un

adeguato intorno morfologico e dalla “**verifica di stabilità di versante**” ai sensi dei disposti dei D.M. 11.03.1988 e del D.M. 14.01.2008, oltre che da una “**accurata progettazione degli interventi di sostegno delle scarpate**” e da **interventi di sistemazione e bonifica idrogeologica e idraulica tramite drenaggi e opportune opere di convogliamento e allontanamento delle acque superficiali.**

Non sarà consentito lo smaltimento al suolo delle acque reflue e meteoriche (e quindi qualsiasi intervento che favorisca l'infiltrazione delle stesse nel sottosuolo) e le stesse dovranno essere smaltite nelle reti di recapito previa verifiche idrauliche ed eventualmente eseguiti gli necessari adeguamenti.

Per detti interventi (*sostegno scarpate, bonifica idrogeologica ed idraulica e smaltimento acque*) dovrà essere previsto un Piano di Manutenzione.

Dovranno essere consentite le attività di movimentazione e/o trasporti di materiali solo finalizzate alla messa in sicurezza dei siti, previo apposito progetto e si dovrà attuare una manutenzione attiva dei terrazzamenti.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. - VARIANTE

Alla luce dell’**“Inquadramento Geologico, Geomorfologico ed Idrogeologico”** relativo alla zona del Col Cavalier redatto il 04.06.2013 dal dott. geol. Antonio Toscano, si ritiene necessario intervenire sulle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., recependo le indicazioni del P.A.I di recente adozione, confermando in parte quelle attuali e inserendo due nuovi articoli secondo le specifiche sotto riportate:

a) Area della frana dell'anno 1882, ossia zona che il vigente P.R.G. identifica con quale “*Zona di massima penalità ai fini edificatori*”, come da allegata planimetria di P.R.G.

Permangono le vigenti Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. che sia per la Variante Città e Centri Frazionali, sia per quella del Territorio Rurale, riportano il medesimo testo:

Variante Città e Centri Frazionali

art. 8.6 - Zone con massima penalità ai fini edificatori

Variante Territorio Rurale

art. 7-39 punto 2.17 - Zone con massima penalità ai fini edificatori

La loro delimitazione fa riferimento agli studi geologici su cui si basa la presente variante. Sono comprese in queste aree le zone di competenza fluviale, afferenti al Piave o agli altri corsi d'acqua, nonché i terreni sottoposti a pericolo di frana o instabili.

In dette zone è vietata l'edificazione per l'esistenza di condizioni oggettive di pericolosità legata alle caratteristiche geologiche dei terreni o alla loro esondabilità.

Entro l'area delimitata nella planimetria “Perimetrazione e classi di pericolosità geologica” del Piano Assetto Idrogeologico adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico, con la deliberazione n. 3 del 09.11.2012, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 280 del 30.11.2012, come “zona di pericolosità geologica moderata P.1 del Col Cavalier”, già ricompresa nella “zona con di massima penalità ai fini edificatori” definita dal P.R.G. e quindi disciplinata dagli art. 8.6 e 7-39 punto 2.17 delle N.T.A. rispettivamente della Variante Città e Centri Frazionali e della Variante al Territorio Rurale, qualsiasi intervento edilizio, urbanistico, infrastrutturale e/o di trasformazione territoriale, compatibile con le vigenti disposizioni

urbanistiche, dovrà osservare la seguente disposizione, prescrittiva ed inderogabile: venga applicato il volume di laminazione specifico di 350 mc/ha imp., mediante le migliori tecnologie compatibili escludendo, nel contempo, la possibilità di far applicare tale principio mediante tecniche legate alla dispersione e infiltrazione nel suolo. [Prescrizione inserita a seguito del parere del Genio Civile di Belluno in data 19/12/2013]

b) Area del Col Cavalier classificata dal P.A.I. come D.G.P.V.

Si tratta della nuova area delimitata dal P.A.I. esterna a quella riportata dal vigente P.R.G. analizzata nel precedente punto a), come da planimetria allegata.

Data la struttura del vigente Strumento Urbanistico, si ritiene opportuno normare unitariamente sia la Variante Città e Centri Frazionali, sia quella del Territorio Rurale, inserendo nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. **due nuovi articoli, aventi il medesimo testo, per la zona di pericolosità geologica P1 di Col Cavalier:**

Variante Città e Centri Frazionali

art. 8.6 bis - Zona di pericolosità geologica P1 di Col Cavalier

Variante Territorio Rurale

art. 7-39 punto 2.17 bis Zona di pericolosità geologica P1 di Col Cavalier

Entro l'area delimitata nella planimetria "Perimetrazione e classi di pericolosità geologica" del Piano Assetto Idrogeologico adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico, con la deliberazione n. 3 del 09.11.2012, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 280 del 30.11.2012, come "zona di pericolosità geologica moderata P.1 del Col Cavalier", che non sia già ricompresa nella "zona con di massima penalità ai fini edificatori" definita dal P.R.G. e quindi disciplinata dagli art. 8.6 e 7-39 punto 2.17 delle N.T.A. rispettivamente della Variante Città e Centri Frazionali e della Variante al Territorio Rurale, qualsiasi intervento edilizio, urbanistico, infrastrutturale e/o di trasformazione territoriale, dovrà osservare le seguenti procedure e/o disposizioni, prescrittive ed inderogabili:

1. *L'intero territorio comunale è classificato "Zona sismica 2" ai sensi della D.G.R. 96/CR del 07.08.2006, in applicazione dell'O.P.C.M. 3274/2003 e successiva ordinanza 3519/2006. I progetti da realizzarsi devono essere redatti secondo la normativa tecnica vigente per le zone sismiche.*

Nell'area del Col Cavalier di cui al presente articolo, negli interventi ammissibili, l'inizio dei lavori è comunque subordinato all'ottenimento, in forma esplicita della "Autorizzazione per l'inizio dei lavori" ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, da parte del competente Genio Civile Regionale – Unità di Progetto di Belluno.

2. *Nell'area del Col Cavalier di cui al presente articolo si dovranno rispettare le previsioni e le Norme del precitato Piano Assetto Idrogeologico adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico. Potranno essere assentiti solo gli interventi compatibili con le Norme di Attuazione del suddetto P.A.I., secondo la classe di pericolosità P1 e con le Norme di Salvaguardia stabilite dalla competente Autorità di Bacino, in particolare:*

- *Titolo II - art. 8 - Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica, valanghiva e per le zone di attenzione;*
- *Titolo II - art. 12 - Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità moderata P1.*

3. *Qualsiasi intervento deve essere eseguito a condizione delle seguenti disposizioni:*

- a) *studio geologico e geomorfologico per un adeguato intorno morfologico ai sensi del D.M. 11.03.1988 e D.M. 14.01.2008;*
- b) *verifica di stabilità del versante in condizioni naturali e in relazione agli interventi previsti; la traccia (o sezione) della suddetta verifica dovrà estendersi almeno dalla cima alla base del colle, il tutto da eseguire ai sensi e secondo il D.M. 11.03.1988;*
- c) *accurata progettazione degli interventi di sostegno delle scarpate;*
- d) *interventi di sistemazione e bonifica idrogeologica e idraulica tramite drenaggi e opportune opere di convogliamento e allontanamento delle acque superficiali;*
- e) *non è consentito lo smaltimento al suolo delle acque reflue e meteoriche e quindi qualsiasi intervento che favorisca l'infiltrazione delle stesse nel sottosuolo;*
- f) *le acque reflue e meteoriche devono essere smaltite nelle reti di recapito previa verifiche idrauliche delle stesse ed eventualmente andranno eseguiti opportuni adeguamenti;*
- g) *possono essere consentite le attività di movimentazione e/o trasporti di materiali solo finalizzate alla messa in sicurezza dei siti medesimi previo apposito progetto;*
- h) *vi sia una manutenzione attiva dei terrazzamenti;*
- i) *tutte le opere di cui ai precedenti punti c, d, f devono prevedere un Piano di Manutenzione.*
- j) *venga applicato il volume di laminazione specifico di 350 mc/ha imp., mediante le migliori tecnologie compatibili escludendo, nel contempo, la possibilità di far applicare tale principio mediante tecniche legate alla dispersione e infiltrazione nel suolo.[Prescrizione inserita a seguito del parere del Genio Civile di Belluno in data 19/12/2013]*

VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO DEL P.R.G.

La presente Variante riguarda esclusivamente l'adeguamento della normativa di P.R.G. relativamente alla zona di Pericolosità geologica moderata P1 al P.A.I. recentemente adottato, come dallo stesso individuata per il contesto del Col Cavalier.

Essa non incide pertanto sul dimensionamento del vigente P.R.G.

LA PROCEDURA DI VARIANTE URBANISTICA AL P.R.G.

La presente Variante rientra nella fattispecie di cui all'art. 50, comma 4, lett. l) della L.R. 27.06.1985 n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, che recita: *“le modifiche alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio, con l'esclusione degli indici di edificabilità, delle definizioni e delle modalità di calcolo degli indici e dei parametri urbanistici, nonché delle destinazioni d'uso e delle modalità di attuazione.”*

In relazione al successivo comma 5 del suddetto articolo 50, tali Varianti sono ammesse permanendo la loro inclusione nel comma 4 anche se riguardano aree rientranti nella fascia di 200 m dagli immobili sottoposti a vincolo culturale di cui al D.Lgs 22.01.2004 n. 42, come specificato al punto 6) della Circolare n. 6 del 23.06.1998 della Giunta Regionale Veneto.

Anche per i Comuni non dotati di P.A.T. - *come il Comune di Belluno* – il comma 1,

dell'articolo 48 della L.R. 23.04.2004 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, ammette in deroga le Varianti di cui al comma 4 dell'art. 50 della L.R. 61/1985.

Relativamente alla procedura, il Consiglio Comunale, ai sensi del comma 6 del suddetto art. 50, adotta la Variante che entro cinque giorni viene depositata a disposizione del pubblico per dieci giorni presso la Segreteria della Provincia e del Comune; dell'avvenuto deposito viene data notizia mediante avviso pubblicato all'Albo del Comune e della Provincia e mediante l'affissione di manifesti.

Nei trenta giorni successivi il Consiglio Comunale ai sensi del comma 7, approva la Variante apportando eventuali modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni pertinenti.

Ai sensi del comma 8, la Variante approvata viene trasmessa alla Provincia e acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune.

ELABORATI DI VARIANTE

La Variante Urbanistica al P.R.G. è composta da un unico Elaborato di Variante che contiene:

- le vigenti Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.
- La relazione sul P.A.I., sulla Variante Urbanistica al P.R.G. e sull'inquadramento Geologico, Geomorfologico e Idrogeologico;
- le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. di Variante;
- l'inquadramento normativo della Variante ed il suo iter;
- la Cartografia del P.R.G. vigente;
- la Cartografia del P.A.I. vigente.

e dalla relazione:

- Inquadramento Geologico, Geomorfologico e Idrogeologico, a firma del geologo dott. Antonio Toscano, datato 04.06.2013.